I chiarimenti dell'Inps sulle tutele previste per le lavoratrici in rapporto di parasubordinazione

Vita dura per le mamme co.co.co.

C'è l'indennità di maternità? Niente assegno al nucleo familiare

Pagina a cura
DI DANIELE CIRIOLI

La maternità «punisce» i co.co.co. Durante tutto il periodo di percezione dell'indennità di maternità, infatti, la lavoratrice parasubordinata non ha diritto all'assegno per il nucleo familiare. A precisarlo è l'Inps in una Faq in risposta a uno specifico quesito, giustificando che è la normativa vigente a non disciplinare il pagamento dell'assegno in maternità.

L'assegno al nucleo familiare. Come previsto per i lavoratori dipendenti (i lavoratori titolari di un contratto di lavoro subordinato), anche i parasubordinati hanno diritto a un prestazione economica a favore dei nuclei familiari.

Deve trattarsi di soggetti iscritti alla gestione separata Inps dei lavoratori autonomi (appunto: i cosiddetti parasubordinati) che non siano pensionati né iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

In particolare, per «parasubordinati» si intendono tutti quei lavoratori autonomi iscritti alla predetta gestione separata Inps per i quali è prevista l'assicurazione previdenziale obbligatoria a partire dal 1995. Dal 1° gennaio 1998 è stata istituita la tutela dell'Anf (assegno al nucleo familiare). Rientrano nella categoria dei parasubordinati: professionisti con/senza albo e senza cassa; collaboratori coordinati e continuativi (co. co.co.); collaboratori a progetto; incaricati delle vendite a domicilio; spedizionieri doganali autonomi dal 1° gennaio 1998; beneficiari di borsa di studio per dottorati di ricerca dal 1° gennaio 1999; amministratori locali; associati in partecipazione dal 1° gennaio 2004.

Le condizioni. L'assegno spetta ai lavoratori parasubordinati italiani, comunitari ed extracomunitari che lavorano in Italia per il proprio nucleo familiare formato da: richiedente, coniuge non separato legalmente ed effettivamente o divorziato; figli ed equiparati minori e maggiorenni inabili; figli ed equiparati studenti o apprendisti tra 18 e 21 anni solo se facenti parte di nuclei numerosi; nipoti minori in linea retta viventi a carico dell'ascendente; fratelli, sorelle e nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

I lavoratori extracomunitari hanno diritto solamente per i familiari residenti in Italia o in altri Paesi convenzionati (ossia Stati dell'Ue; Capo Verde; Stati della ex Iugoslavia; Liechtenstein; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino; Svizzera; Tunisia per un massimo di quattro figli; Santa Sede).

L'assegno spetta ai lavoratori che hanno un reddito del nucleo inferiore alle fasce reddituali stabilite ogni anno dalla legge e costituito almeno per il 70% da redditi da lavoro parasubordinato e/o da redditi da lavoro dipendente o assimilati (si veda tabella).

Formano il reddito familiare tutti i redditi complessivi assoggettabili all'Irpef, i redditi di qualsiasi natura e quelli esenti da imposta o soggetti ritenuta alla fonte se complessivamente superiori a euro 1.032,91. Non sono considerate reddito le somme espressamente previste dalla legge (per esempio trattamenti di famiglia, trattamenti di fine rapporto, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento, rendite Inail).

La domanda. Per ricevere la prestazione, il lavoratore interessato deve presentare una domanda alla sede Inps territorialmente competente, sulla base della residenza del lavoratore, dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello richiesto. Va utilizzato l'apposito predisposto dall'istituto previdenziale (si chiama Anf/Gest Sep Sr27) prelevabile anche dal sito internet dell'Inps (www.inps.it).

I chiarimenti dell'Inps. Diversi i chiarimenti dell'Inps sul diritto alla prestazione. Una prima precisazione risponde alla domanda se un genitore affidatario legalmente ed effettivamente separato, non titolare di propria posizione tutelata, abbia diritto alla percezione degli Ang sulla posizione dell'altro genitore iscritto alla gestione separata. La risposta è positiva, e l'Inps spiega che il genitore affidatario può percepire gli assegni familiari sulla posizione tutelata dell'altro genitore presentando richiesta alla sede Inps territorialmente competente.

Risposta negativa, invece, relativamente alla possibilità per lo stesso genitore affidatario legalmente ed effettivamente separato di percepire gli assegni familiari facendo riferimento alla posizione contributiva dell'altro genitore. L'Inps, infatti, spiega che tale genitore ha diritto alla percezione degli Anf sulla posizione tutelata dell'altro genitore solo nel caso in cui sia privo di propria tutela.

Un terzo quesito, con risposta positiva, chiede all'Inps di sapere se l'Anf spetti a un lavoratore parasubordinato, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell'anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente e il reddito derivante da attività come parasubordinato sia pari a zero. Ancora, è stato chiesto all'Inps se un lavoratore parasubordinato che abbia lavorato per 12 mesi ha diritto all'assegno per il nucleo familiare per l'intero periodo. L'istituto di previdenza ha risposto che il diritto all'assegno spetta per 12 mesi a condizione che la contribuzione versata per quel periodo sia uguale o superiore a quella calcolata sul minimale annuo di reddito, stabilito dalla legge (si veda paragrafo nell'articolo in pagina).

Infine, ultimo quesito chiede di sapere se la lavoratrice parasubordinata abbia diritto all'assegno per il nucleo familiare per il periodo di percezione dell'indennità di maternità. L'Inps risponde di no, a ragione del fatto che la normativa vigente non prevede il pagamento di quest'assegno a favore delle lavoratrici parasubordinate in maternità.



© Riproduzione riservata

COME CALCOLARE IL LIMITE DI REDDITO



I redditi che rilevano

- ✔ Redditi complessivi assoggettabili a Irpef: redditi da lavoro parasubordinato, dipendente e assimilati, da pensione, da prestazione (disoccupazione, malattia, cassa integrazione ecc.) percepiti in Italia o all'estero compresi gli arretrati; redditi di qualsiasi natura derivanti da lavoro autonomo, da fabbricati, da terreni al lordo dell'eventuale detrazione dell'abitazione principale.
- ✔ Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare solo se superiori complessivamente a euro 1.032,91) ad esempio: pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti; interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.)



I redditi che non rilevano

- ✔ i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- ✔ i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- ✔ le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione;
- ✔ l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- ✔ le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
- ✔ l'indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
- ✔ l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
- ✔ l'indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
- ✔ l'indennità per ciechi parziali;
- ✔ l'indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
- ✔ le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all'assegno di super invalidità;
- ✔ le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
- ✔ gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
- ✔ le pensioni di guerra

Pagamento anche al coniuge

L'assegno spetta per i mesi coperti da contribuzione nei limiti della prescrizione quinquennale. In particolare, l'Anf è destinato ai soggetti, non iscritti ad altre forme obbligatorie o pensionati, per i quali la legge ha previsto in aggiunta all'aliquota corrente il versamento, dal 1° gennaio 1998, della specifica aliquota dello 0,50% (dal 7 novembre 2007 salita allo 0,72%) destinata a finanziare la tutela familiare e la maternità.

La contribuzione viene accreditata nella gestione separata a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, e per i 12 mesi di ciascun anno solare, a condizione che sia stata versata in un importo annuo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dalla legge. (Per esempio, per l' anno 2009, aliquota 25,72 % comprensiva dello 0,72, da applicare al minimale previsto in euro 14.240,00, per coprire l'intero anno il contributo annuo versato dovrà risultare pari a euro 3.662,53).

In caso di versamenti inferiori al minimale annuo, i mesi di accredito, utili anche ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, risulteranno ridotti in proporzione alla contribuzione versata.

La misura dell'assegno varia in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare: sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (per esempio nuclei monoparentali o con componenti inabili). Importi e fasce sono resi noti, annualmente, dall'Inps in apposite tabelle aventi validità dal 1° luglio dell'anno fino al 30 giugno dell'anno seguente.

L'assegno è pagato direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta dall'interessato nel modello di domanda (bonifico presso l'Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale). In alcune condizioni l'assegno può essere pagato al coniuge del lavoratore, pensionato o titolare di prestazioni previdenziali da lavoro dipendente. In particolare, dal 1°gennaio 2005 (per effetto della legge n. 311/2004) l'assegno può essere erogato al coniuge che non abbia un autonomo diritto alla corresponsione della prestazione, fermo restando che l'accertamento dei requisiti continua ad essere effettuato con riferimento all'avente diritto. Il coniuge può richiedere il pagamento dell'assegno all'Inps con il modello Anf/Gest Sep Sr 27 se la richiesta è contemporanea alla domanda di assegno per il nucleo familiare del coniuge avente diritto, ovvero con il modello Anf/Prest 559 Sr 56 se inoltrata successivamente.

© Riproduzione riservata